



ALLEGATO A AL REG. 7534/3470
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Espera ETS”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata: “Espera ETS” di seguito, in breve, “l'Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 (di seguito, “**Codice del Terzo Settore**”). La qualifica “ETS” sarà utilizzata dall'Associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Abbiategrasso (MI) e ha durata illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie ed uffici in Italia e in altri Paesi esteri.
5. Le disposizioni contenute nel presente Statuto hanno efficacia con decorrenza dalla data della delibera Assembleare con cui lo stesso è approvato e accettato dall'Assemblea straordinaria e sostituiscono quelle di cui allo Statuto previgente.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione intende migliorare le condizioni di vita dei minori con disabilità (particolarmente minori con disabilità gravissima o grave, con paralisi cerebrale gravissima o grave, con disfagia severa), assistendoli anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, e del relativo nucleo familiare tramite l'erogazione diretta e/o indiretta di prestazioni sanitarie, infermieristiche, riabilitative domiciliari, educative, formative, di sostegno e tutela.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, nello specifico riconducibili a:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, L. n. 328/2000 e s.m.i. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e s.m.i.;
 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - lett. c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Giuseppina De Nardis

A. Nardis



- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore;
 - lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. In particolare, l'Associazione si propone di realizzare i propri scopi mediante le attività di seguito indicate, descritte a titolo illustrativo e non esaustivo:
- a. informare e sensibilizzare sulle problematiche affrontate da minori con disabilità gravissima e dalle loro famiglie, e sulle necessità conseguenti;
 - b. erogare direttamente e/o indirettamente prestazioni infermieristiche, riabilitative (incluso ad esempio prestazioni fisioterapiche, logopediche, di neuro psicomotricità) ed educative domiciliari ai minori con disabilità gravissima;
 - c. fornire direttamente e/o indirettamente supporto psicologico ai caregivers e membri del nucleo familiare del minore con disabilità gravissima;
 - d. realizzare attività di informazione e formazione relative alla gestione delle problematiche dei minori con disabilità gravissima, rivolte alle famiglie degli stessi e ad operatori sanitari/sociosanitari che vogliano specializzarsi in questo ambito;
 - e. portare all'attenzione delle istituzioni la mancanza di cure adeguate per i minori disabili gravissimi e la conseguente lesione dei loro diritti;
 - f. sostenere le spese per il trasporto sanitario e/o l'erogazione di cure mediche eccezionali e/o innovative in favore dei minori con disabilità gravissima;
 - g. sostenere le spese per il trasporto casa-scuola di minori con disabilità gravissima, al fine di garantirne il diritto allo studio.
3. L'Associazione potrà instaurare contatti ed una proficua collaborazione con le altre associazioni, con altri organismi ed enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale e con tutte le istituzioni che perseguono le medesime finalità.
4. L'Associazione potrà a sua volta partecipare a consorzi, reti, associazioni di enti nonché costituire altri enti senza finalità di lucro o aderire ad essi alla condizione che i predetti enti, consorzi, reti perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 dello Statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
2. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente, purché, in ogni caso, tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali o persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono gli scopi e le finalità, e si impegnano a rispettare lo Statuto e i regolamenti attuativi. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari, fermo restando la parità dei diritti associativi.
 - 3.1 I soci fondatori sono i promotori dell'Associazione in quanto intervenuti nell'atto costitutivo della stessa.
 - 3.2 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
 - 3.3 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.





Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - b) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - f) di recedere in qualsiasi momento;
 - g) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal relativo regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5. Ciascun socio ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - d) non compiere atti che possano in qualsiasi modo danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, dai regolamenti interni e alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'Associazione.
4. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata da inviare all'attenzione del Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, nel rispetto del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

Handwritten signature: De Nardis
Handwritten signature: Giuseppina


- Veronica Deleoni*
- b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare, in caso di diminuzione del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la ricostituzione oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare lo scioglimento (per l'impossibilità sopravvenuta di conseguire il proprio scopo, per il venir meno della pluralità dei soci non ricostituita nel termine di 6 mesi, per ogni altra causa che dovesse compromettere la realizzazione dell'attività dell'Associazione), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce altresì Presidente su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite raccomandata, oppure tramite posta elettronica ordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di 3 (tre) giorni.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, del pari i soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
10. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di conduzione e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi dell'Associazione;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) individuare le attività diverse che possono essere esercitate dall'Associazione;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale per ciascuna categoria di soci;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata, oppure inoltrata tramite posta elettronica ordinaria. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di 3 (tre) giorni.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica per 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone debitamente quietanza;



Corrile Belloni

- d) ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) convoca l'Assemblea per l'adozione delle delibere conseguenti laddove risulti che il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- g) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- i) in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente;
- j) di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, che dura in carica per 3 (tre) esercizi, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore o, in mancanza di essi, qualora l'Associazione lo ritenga opportuno. Ove istituito tale organo ha sempre forma monocratica.
2. Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore.
5. L'Organo di controllo verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, lo stato di cassa dell'Associazione e il bilancio consuntivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea.
6. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario.

Art. 21 - Patrimonio e Risorse economiche

1. L'Associazione è dotata del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo settore.
2. In generale, l'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
- a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali, finanziarie e di altro tipo;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi e per gli effetti delle norme del Codice del Terzo Settore.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività connesse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo è redatto in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.



2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro le malattie, gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 – Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione individuati dall'Assemblea o, in mancanza Assemblea alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti si applicano le disposizioni del Codice Civile, le normative vigenti in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

